



Comune di Troina

Provincia di Enna

ORDINANZA N. 41 DEL 11/05/2021

OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI ANNO 2021.

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nell'abitato, nelle campagne e nei boschi e di esplosioni alle fabbriche e depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o esplosioni;

VISTI gli artt. 17, 57 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18 Giugno 1931, n.° 773, l'art. 55 del D.P.R. 11/7/1980 n. 753, nonché la L.R. n° 14 del 31.08.98;

VISTI gli artt 449 e 650 del C.P. e l'art. 33 della legge 27/12/1941, n.° 1570, nonché le disposizioni ministeriali vigenti in materia;

VISTO il “Regolamento delle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole (Art. 40 della L.R. 06/04/1996, n° 16)” approvato con Delibera del C.C. n° 28 del 11/05/2007 nonché il Verbale n° 06 del 15/07/2010 della Commissione Tecnica provinciale materie esplodenti di Enna, relativo all'idoneità di siti individuati come idonei all'accensione dei fuochi di artificio;

VISTA, la nuova normativa in tema di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole pubblicata in G.U. Serie Generale n° 144 del 24/06/2014 e precisamente il Decreto Legge n° 91 del 24/06/2014, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, attraverso il quale, con lo stesso, il legislatore ha provveduto ad una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lvo 152/06, affinché i Comuni possono, con proprie Ordinanze, individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

VISTO il Piano di Protezione Civile per il rischio degli incendi di interfaccia adottato con Determinazione Sindacale n° 24 del 22 Maggio 2008, aggiornato a Maggio 2017, visionabile al seguente link: http://www.comune.troina.en.it/dettaglio_news.asp?id=560.

ORDINA

1. Tutti i proprietari delle aree individuati nei fogli e nelle particelle, ricadenti nella “*fascia di interfaccia*”, di cui all'allegato Elenco, facente parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, pubblicato all'albo pretorio di questo Comune e al sito internet: www.comune.troina.en.it, area “*Amministrazione trasparente*” e “*News/protezione civile*”, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del **15 Giugno 2021**, al diserbo di tutta l'area di rispettiva competenza/proprietà.
2. Tutti i proprietari delle aree poste all'interno del centro abitato, anche non ricadente nella fascia di interfaccia di cui al punto 1, dovranno provvedere, entro il termine

perentorio del **15 Giugno 2021** al diserbo di tutta l'area di rispettiva competenza/proprietà.

3. Tutti i proprietari di terreni confinanti con tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del **15 Giugno 2021** alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza, e non inferiore a metri cento dal ciglio o dalla scarpata delle strade. La distruzione dei residui dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti e l'inosservanza di tali disposizioni, indipendentemente da ogni sanzione di legge, saranno denunciati ai sensi dell'articolo 650 C.P.;
4. Dal **30 Giugno 2021** è obbligatorio incominciare la falciatura delle messi nelle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche. Le messi appena falciate devono essere trasportate nelle aie;
5. **Per tutto l'arco dell'anno**, salvo diverse disposizioni da emanare con Ordinanza Sindacale, **è fatto assoluto divieto di:**
 - *accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;*
 - *usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;*
 - *fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;*
6. Nelle aie devono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6; - il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo para faville; - il combustibile per alimentare i motori di cui precedentemente citati dovrà essere posto a distanza non inferiore a metri dieci dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;- il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo;- le scorte di combustibile devono essere poste ad almeno 10 mt dalle macchine e dai cumuli di frumento;- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato l'estintore idrico di almeno litri 10 e, per ogni trattore, uno a schiumogeno di almeno 8 litri; si dovrà inoltre provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;- dovranno essere applicati inoltre, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura "VIETATO FUMARE E/O INNESCARE FIAMME LIBERE";- i detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stalle e di qualsiasi altra costruzione di impianto idrico dovranno lasciare, intorno a tali strutture, una zona di rispetto sgombra completamente di foglie, rami, sterpi, ecc..., per un raggio di almeno dieci metri; - le sterpaglie, la vegetazione secca in genere e di rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e quelle private, in prossimità dei fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere eliminati secondo le disposizioni impartite dalle norme di legge vigenti; - all'atto della semina, e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte, ogni duecento metri, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri dieci, - per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo nocciolati, uliveti, vigneti, agrumeti, ecc.. non è possibile procedere alla distruzione dei residui in maniera difforme a quanto stabilito dalle norme in materia vigenti. (D.L. n° 91 del 24/06/2014 convertito con Legge n° 116/2014) ;

7. **E' assolutamente proibito, in ogni tempo**, il lancio di razzi, il lancio di aerostati nonché l'accensione dei fuochi di artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 mt dalla loro periferia e da quella dei campi ove vi siano coloni o mezzi nonché dal perimetro di costruzione destinato a fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili;
8. **E' assolutamente proibito, in ogni tempo**, l'accensione dei fuochi di artificio al di fuori dei siti localizzati dal verbale n° 6 del 15/07/2010 della Commissione Tecnica provinciale materie esplodenti di Enna;
9. **E' vietato, durante tutto l'arco dell'anno**, buttare dai veicoli o abbandonare sul terreno materiale acceso o incandescente. (sigarette, fiammiferi, ecc....),”
10. Nelle aree boscate e/o sottoposte a vincoli è possibile accendere fuochi o braci **esclusivamente ed opportunamente negli appositi spazi a ciò attrezzati**.
E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei residui della combustione e di esercitare la sorveglianza sino a chè ogni rischio di accensione sia scongiurato;
11. **E' consentita la combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali** derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole, con esclusione di altro materiale, alle disposizioni di seguito indicate:
- a) *Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore/conducente del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e braci;*
 - b) *La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, e in quantità giornaliera non superiore a 3 metri steri per ettaro avendo cura di isolare la zona su cui bruciare e di limitare l'altezza del fuoco ed il fronte del fuoco;*
 - c) *I cumuli da accendere dovranno essere predisposti il più lontano possibile da abitazioni o/e simili in modo da non arrecare disagio al vicinato. La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi e strutture e strade di grande comunicazione, informando con congruo anticipo i proprietari e gli inquilini delle proprietà limitrofe al fondo interessato dalle attività di ripulitura e bruciatura;*
 - d) *L'accensione dei cumuli vegetali, dovrà, ad ogni effetto, praticarsi in assenza di vento, e potrà avvenire tutti i giorni dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Alla scadenza dell'orario consentito, tutti i cumuli ancora fumanti dovranno essere spenti. Non è consentito che i cumuli restino ancora fumanti dopo il predetto orario. In caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche la combustione dovrà essere immediatamente sospesa;*
 - e) *E', in ogni caso, proibita, fino alla data del 15 Ottobre 2021, l'accensione entro il raggio di 100 metri dai boschi, dalle case coloniche, magazzini, depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiali combustibile o infiammabile.*
12. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato con apposito Provvedimento della Regione Siciliana, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;**
13. I Comandi Militari, nel periodo di pericolosità, nell'esecuzione di esercitazione a fuoco, adotteranno le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
14. **E' fatto obbligo, all'ANAS e al "Libero Consorzio Comunale di Enna" (già Provincia Regionale di Enna)**, di predisporre tutte quelle misure di prevenzione e repressione degli incendi, in particolare, di mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di

comunicazione di loro pertinenza. Per la violazione ai predetti obblighi sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10,33 a € 103,29 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi;

15. E' fatto obbligo al "Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina" di provvedere al decespugliamento di tutta l'Area archeologica, di pertinenza dello stesso, sita all'interno del centro abitato del Comune di Troina;
16. **Le violazioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate** ai sensi del Codice Penale e alle leggi di riferimento di P. S., qualora si genera un incendio (articoli 423, 423 bis e 449 Codice Penale); amministrativamente con l'importo pecuniario da € **51,64 a € 258,22** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (articolo 40 comma 3 della L. R. n° 16/1996), qualora trattasi di fuochi, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n° 28 del 11/05/2007. Ai sensi dell'art. 13 del D. Leg.vo 205/2010 l'inosservanza alle predette disposizioni configurano, altresì, il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256, comma 1° D. L.vo 152/2006;
17. Fermo restando quanto previsto al superiore punto 16, e con riserva di attivare le procedure di esecuzione dei lavori in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione, gli incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza, diffideranno i proprietari inottemperanti ad eseguire i lavori entro 5 gg dalla notifica dello stesso verbale, dandone comunicazione al VII Settore di questo Ente;
18. Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni a persone, animali e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare a seguito di incendi ai sensi del vigente C.P.;
19. Chiunque avvista un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero:1515, ai Vigili del Fuoco anche mediante il numero:115 e alle Autorità Locali (Carabinieri al 112, Sindaco, VII Settore "Tutela del territorio e Protezione Civile" al numero: 0935/650259, Corpo Polizia Municipale del Comune di Troina ai numeri: 0935/937134 - 937137);
20. Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione d'incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette;
21. Alla presente Ordinanza Sindacale dovrà essere assicurata la massima diffusione (pubblicazione all'albo, sul sito internet del Comune di Troina e mediante distribuzione nei Circoli culturali, Associazioni di categoria e Locali pubblici in tutto il territorio comunale) e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza Sindacale ai seguenti Enti/Soggetti:

1. *Libero Consorzio Comunale di Enna – (già Provincia Regionale di Enna);*
2. *Corpo di Polizia Provinciale del "Libero Consorzio Comunale di Enna";*
3. *Prefettura di Enna - UTG-*
4. *Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Palermo;*
5. *SORIS – Palermo;*
6. *Questura di Enna;*
7. *Comando Militare Esercito Sicilia;*

8. ANAS – Area Compartimentale di Palermo;
9. ANAS- Area Compartimentale di Catania;
10. Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina;
11. Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna;
12. Servizio per il Territorio di Enna - Servizio 11;
13. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Enna;
14. Procura della Repubblica di Enna C/o Tribunale di Enna;
15. Sindaco del Comune di Cerami;
16. Sindaco del Comune di Randazzo;
17. Sindaco del Comune di Cesarò;
18. Sindaco del Comune di Gagliano C.to;
19. Sindaco del Comune di Capizzi;
20. Sindaco del Comune di Regalbuto;
21. Distaccamento Volontari Vigili del Fuoco di Troina
22. Distaccamento Corpo Forestale di Troina;
23. Comandante Stazione Carabinieri di Troina;
24. Azienda Speciale Silvo-Pastorale di Troina;
25. Coordinatore Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Troina;
26. IV Settore -Ufficio Agricoltura del Comune di Troina;
27. Comando Polizia Municipale del Comune di Troina.

Il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale del “Libero Consorzio Comunale di Enna” (già Provincia Regionale di Enna), gli Agenti della Forza Pubblica nonché quelli del Corpo Forestale, SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

Dalla Residenza Municipale, addì 11/05/2021

Il Sindaco
VENEZIA SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.